



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro

IL CANCELLIERE
Dott. ...
R. Telegrafo

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D. Lgs. n. 271/1989 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catanzaro

Il Pubblico Ministero dott. Carlo VILLANI, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335, 1° comma, c.p.p., in data 16.04.2013, a carico di **ZACHEO Pasquale, PICCENNA Nicola, GRILLI Rocco Antonio, GRILLI Emanuele, VULPIO Carlo, CARBONE Giovanni LORETO, DI GIROLAMO Vito Giuseppe, DE PASQUALE Massimo e GIRLLI Nino**, tutti in atti generalizzati

ZACHEO per i reati di cui agli artt. **416, comma 1, 2, 3, c.p., 56 e 610 c.p., 81 e 326 c.p., 336 e 339 c.p.**; PICCENNA, GRILLI Rocco, GRILLI Emanuele, VULPIO e CARBONE per i reati di cui agli artt. **416, comma 1, 2, 3, c.p., 56 e 610 c.p.**; DI GIROLAMO e DE PASQUALE per il reato di cui agli artt. **110, 336 e 339 c.p.**;

esaminata la documentazione in atti;

RILEVATO CHE

- Il presente procedimento penale origina dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Matera con cui, considerato che nel processo sottoposto al suo esame rivestiva la qualità di persona offesa dal reato anche la dott.sa CAZZETTA Annunziata, P.M presso la Procura della Repubblica di Matera¹, dichiarava la propria incompetenza per materia ex art. 22 c.p.p. e trasmetteva gli atti a questo Ufficio Giudiziario competente ai sensi degli artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p..
- Letti gli atti trasmessi a questo ufficio e vagliati attentamente i risultati delle indagini condotte, questo P.M. – ritenuta la sussistenza di elementi sufficienti per esercitare l'azione penale unicamente per il reato di diffamazione a mezzo stampa (ex artt. 81, 110, 595, 3 comma, c.p. e art. 13 L. 47/1948) – disponeva lo stralcio dal procedimento indicato in epigrafe degli atti relativi ai reati di cui agli artt. 416, comma 1, 2, 3, c.p., 56 e 610 c.p., iscritti a carico di PICCENNA, GRILLI Rocco, GRILLI Emanuele, ZACHEO, VULPIO e CARBONE, nonché di quelli concernenti il reato di violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale aggravata dal concorso di persone ai sensi dell'art. 339 c.p., di cui risultano indagati ZACHEO, DI GIROLAMO e DE PASCALIS, reputando gli elementi acquisiti a loro carico assolutamente inidonei a sostenere fondatamente l'accusa in giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.p..

¹ Per come già ritenuto da questo Ufficio nelle richieste di trasmissione atti del presente procedimento penale trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera in data 26 e 30 aprile 2011.



Sul capo A) della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Matera.

Agli indagati sopra citati è stata contestata l'associazione a delinquere *"finalizzata a diffamare sistematicamente, senza alcuna interruzione, l'onorabilità e la reputazione di Buccico Emilio Nicola, intessendo una fitta rete di rapporti tra loro nei quali prendevano accordi per pubblicare sul settimanale "Il resto" con frequenza settimanale articoli firmati dal Piccenna, sul quotidiano "Il corriere della sera" articoli firmati da Vulpio, diramando durante la trasmissione del lunedì sera denominata "Chi l'ha visto?" servizi giornalistici redatti da Carbone e tutte intrise di notizie false relative all'avv. Buccico, nonché violando spesso il capitano Zacheo il dovere del segreto d'ufficio, con un piano criminoso finalizzato ad "abbattere" l'avv. Buccico, utilizzando un termine pronunciato dagli associati, sia sul fronte professionale che su quello politico per indurlo a non candidarsi alla carica di sindaco di Matera e poi a revocare la candidatura, tentando così di incidere sul voto degli elettori"*.

2

Come noto, il reato associativo è caratterizzato dalla costituzione di un apposito sodalizio criminoso, di un'organizzazione stabile che trascenda la realizzazione del singolo reato scopo, ad essa sopravvivendo (ed in ciò risiede la principale differenza rispetto al concorso di persone di cui all'art. 110 c.p.). Occorre, in seconda istanza, che tale *societas sceleris* sia fornita di un programma criminoso il cui oggetto è rappresentato dalla commissione di una serie indefinita di delitti: non è richiesto, in altri termini, che i singoli reati da commettere siano già predeterminati all'atto della costituzione dell'associazione, pur potendo tale evenienza in concreto verificarsi. E' richiesta, infine, la presenza di un'organizzazione adeguata, idonea a consentire la realizzazione del programma criminale, in mancanza della quale la condotta incriminata non sarebbe di per se stessa punibile, per il difetto del requisito della necessaria offensività.

Le indagini compiute dalla p.g., anche attraverso operazioni di intercettazione telefonica, non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere; non consentono di evidenziare nelle loro componenti di fatto le diversificate condotte di ideazione, promozione, organizzazione e pratica realizzazione di un'impresa criminale.

D'altra parte, anche qualora si volesse ritenere pacificamente ideata una società criminosa strutturata secondo lo schema legale, la valorizzazione del dato finalistico contenuto nell'imputazione: *"abbattere" l'avv. Buccico, utilizzando un termine pronunciato dagli associati, sia sul fronte professionale che su quello politico per indurlo a non candidarsi alla carica di sindaco di Matera e poi a revocare la candidatura, tentando così di incidere sul voto degli elettori* evidenzia una condotta che sorge ed è destinata ad esaurirsi con lo spoglio elettorale. Gli accorgimenti organizzativi posti in essere sono strettamente strumentali al perseguimento del solo ed unico obiettivo specifico, raggiunto il quale l'accordo contingente tra i correi si sarebbe esaurito, venendo meno ogni allarme sociale. Né può rilevare la pluralità delle operazioni per mutare la natura del contesto criminoso, perché da essa non è possibile trarre la conclusione di una immutazione della qualità del collegamento tra i solidali, da un'unione occasionale per il raggiungimento dello scopo unico ad un'unione stabile destinata, e nella comune consapevolezza, a durare a prescindere dalla sorte dell'operazione contingente in corso e dagli eventuali reati consumati. In altri termini, la pluralità delle operazioni e la eventuale "complessità organizzativa", ove si ritenga che esista, non sono elementi per sé idonei ad imporre la qualifica associativa dell'azione collettiva, perché essa è del tutto compatibile anche con la predisposizione delle peculiari articolate condotte rese necessarie dalla corrispondente peculiarità dell'unico obiettivo e dal contesto di fatto in cui questo si colloca e concretizza. Da qui la conclusione dello scrivente che, allo stato degli atti, deve escludersi che la massiccia attività di diffamazione facesse parte di un programma permanente ed



indeterminato di azioni illecite del medesimo genere, piuttosto che costituire articolato concorso di persone per la consumazione di più reati tuttavia in un unico disegno criminoso, finalizzato ad estromettere il Buccico dalla predetta competizione elettorale. In altre parole, non risulta dagli atti di indagine compiuti che l'accordo criminoso intercorso tra gli odierni indagati fosse destinato a perdurare anche dopo la competizione elettorale. Non sono stati acquisiti elementi adombranti un progetto più ampio.

Sul capo C) della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Matera.

Secondo l'imputazione inizialmente formulata dall'A.G. materana, la pubblicazione di articoli diffamatori nei confronti di Buccico sul quotidiano "il Resto" ad opera di PICCENNA, GRILLI Emanuele e GRILLI Rocco, sarebbe stato atto idoneo e diretto in modo non equivoco a costringere, con minaccia, l'avv. Buccico a non candidarsi alla carica di sindaco, a limitare i suoi movimenti, ad integrare, in altri termini, il delitto di tentata violenza privata.

Per giurisprudenza consolidata e costante, integra gli estremi del delitto di violenza privata la minaccia (ancorché non esplicita) o la violenza, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (cfr. *ex multis*, Cass., sezione V, n. 7214/2006).

Una lettura approfondita degli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Resto", tesa a comprenderne il contenuto, permette di esprimersi nel senso di una loro assoluta inidoneità a privare l'offeso della sua libertà di azione e di determinazione, rappresentando gli stessi semplicemente mere occasioni per gratuiti attacchi a Buccico ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, talvolta anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem", con il superamento del limite del rispetto della dignità altrui e dei limiti della critica politica.

Del resto, l'inidoneità ad incutere timore nei confronti dello Buccico, si ricava non solo dall'ingente numero di articoli di stampa che si riferivano alla sua persona e che non hanno in alcuna maniera bloccato l'agire dello stesso ma anche dalla pronta reazione dello stesso Buccico che, fiducioso nella Giustizia, ogni volta ha prontamente denunciato all'A.G. il contenuto diffamatorio degli stessi articoli.

Pertanto, poiché l'idoneità degli atti ad incidere sulla libertà di fare, tollerare o omettere qualche cosa (ivi compreso a candidarsi a Sindaco) "va valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo che si intende privare della capacità di autodeterminazione secondo la propria volontà" (vedi Cass. , sez. I, 19.1 – 30.4.1990, n. 6271), può tranquillamente ritenersi che il Buccico non sia stato intimorito nel suo agire dagli articoli pubblicati sul giornale "Il Resto".

Sul capo E) della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Matera.

In ordine alla responsabilità imputata a ZACHEO, ai sensi dell'art. 326 c.p., per aver rivelato telefonicamente ad un magistrato del Tribunale di Potenza che personale della polizia giudiziaria aveva notificato a lui personalmente un decreto di sequestro dei memoriali di servizio redatti nel periodo compreso tra il 24 Febbraio 2007 ed il 2 Marzo 2007, questo P.M. non può fare a meno di constatare che il provvedimento di sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto, fatta salva l'ipotesi di segregazione prevista dall'art. 329, 3° comma 3, c.p.. Agli atti non risulta alcun decreto motivato dell'autorità competente con cui abbia disposto l'obbligo del segreto sul provvedimento cautelare *de quo* o su altro atto d'indagine. Mediante la notifica a ZACHEO, dunque, il



denunciato provvedimento cautelare era regolarmente eseguito e veniva meno ogni responsabilità in capo al destinatario per l'eventuale divulgazione del suo contenuto. 22

Sul capo F) della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Matera.

Ad avviso del P.M. di Matera, il rifiuto apposto da ZACHEO, in concorso con DI GIROLAMO e DE PASCALIS, al Dirigente della Squadra Mobile di Matera, dott. Nicola Fucarino, al Sost. Commissario Santoro Leonardo, all'Ass. capo Cillo Oronzo ed all'Isp. Capo Fiore Giuseppe, all'atto della loro presentazione presso il Comando Compagnia Carabinieri di Policoro per eseguire una perquisizione personale e locale nei confronti di ZACHEO, integrerebbe il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., aggravato dal concorso di persone. Sulla possibilità di sussumere la fattispecie concreta all'interno della citata disposizione incriminatrice, questa A.G. nutre forti e seri dubbi, che nascono dal fatto che il rifiuto preso in considerazione è stato apposto in buona fede, nella errata convinzione dell'illegittimità del provvedimento autorizzatorio delle perquisizioni, senza perpetrare violenza o minaccia tesa a coartare la libertà d'azione degli agenti operanti. La buona fede di ZACHEO sarebbe dimostrata dal fatto che ha desistito dalla sua condotta al termine del colloquio telefonico che il Magg. DI GIROLAMO aveva avuto con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza, il quale naturalmente ha fatto rilevare come qualsiasi provvedimento dell'A.G. debba essere prontamente eseguito dalla p.g., salvo poi i successivi rimedi sempre giurisdizionali.

Visti gli artt. 408 ss. C.p.p., 125 e 126 disp. Att. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento ed ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Catanzaro, 7 ottobre 2013.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Carlo VILLANI - Sost.)

Visto:
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giuseppe BORRELLI - Aggiunto)

Visto:
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Antonio Vincenzo LOMBARDO)